2025/884

2.9.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/884 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/930 per quanto riguarda le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 38 *quindecies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione ([2]) specifica le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato era limitato ai dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e ai meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») soggetti alla vigilanza dell'ESMA. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato non comprendeva altri DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, tra cui i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione («CTP»). Tale ambito di applicazione limitato era dovuto all'assenza nell'Unione di DRSP che fornissero servizi relativi a sistemi consolidati di pubblicazione e alla revisione in corso del regolamento (UE) n. 600/2014, modificato dal regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) («riforma del MiFIR»). La riforma del MiFIR è entrata in vigore il 28 marzo 2024.

(2) La riforma del MiFIR ha eliminato gli ostacoli all'emergere di CTP nell'Unione e ha fissato un calendario per la selezione e l'autorizzazione da parte dell'ESMA di un CTP per le obbligazioni, un CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati e un CTP per i derivati negoziati fuori listino («derivati OTC»). Alla luce dell'imminente processo di autorizzazione dei CTP è necessario modificare l'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/930 affinché contempli tutti i DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, compresi i CTP.

(3) Le commissioni di vigilanza a carico dei CTP dovrebbero consistere in una commissione fissa per l'autorizzazione e in una commissione annuale di vigilanza a copertura di tutti i costi associati ai compiti connessi alla loro autorizzazione e alla vigilanza continua. I CTP sono autorizzati solo dopo essere stati selezionati nell'ambito di una procedura di selezione competitiva, organizzata dall'ESMA conformemente agli articoli 27 *quinquies* bis e 27 *quinquies* ter del regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, i CTP avranno già stabilito un rapporto con l'ESMA e pertanto non dovrebbe essere loro addebitata una commissione separata per la presentazione della domanda.

(4) La commissione annuale di vigilanza addebitata dall'ESMA ai CTP dovrebbe coprire, di norma, tutte le attività svolte in relazione alla loro vigilanza. A tal fine l'ESMA dovrebbe valutare ogni anno i costi di vigilanza diretti e indiretti connessi ai CTP, compresi i costi per il personale dell'ESMA direttamente assegnato ai compiti di vigilanza e i costi dei servizi orizzontali, quali i costi del sostegno operativo e amministrativo fornito al personale direttamente coinvolto nei compiti di vigilanza. Tale valutazione dovrebbe consentire all'ESMA di addebitare a ciascun CTP una commissione che copra tali costi e sia proporzionata ai suoi ricavi rispetto ai ricavi totali di tutti i CTP. I ricavi di un CTP relativi ad attività direttamente accessorie ai servizi di base dovrebbero essere inclusi nel calcolo del fatturato applicabile qualora sia probabile che abbiano un impatto sulla vigilanza di tale CTP da parte dell'ESMA e non siano già coperti da attività di vigilanza separate. Affinché corrispondano ai costi di vigilanza stimati dall'ESMA, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere adeguate ogni anno. Le commissioni per le attività di vigilanza svolte dall'ESMA in relazione ai CTP dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo significativo di avanzi. In caso di disavanzi o avanzi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione, del 10 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/930/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

(5) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/930 prevede che la commissione annuale di vigilanza per un dato DRSP in un dato anno (*n*) sia determinata in base al fatturato applicabile. Il fatturato applicabile è calcolato conformemente all'articolo 4 di tale regolamento delegato, il quale impone che, in linea di principio, il fatturato applicabile sia calcolato sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile di tale DRSP per l'anno (*n*-2). Per i CTP che inizieranno a prestare servizi per la prima volta, non saranno disponibili dati affidabili sul fatturato applicabile ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza nei primi due anni di attività. Per tale periodo è pertanto necessario un regime speciale basato su una commissione annuale di vigilanza fissa. Al fine di prevenire la creazione di ostacoli all'ingresso nel mercato e garantire la proporzionalità, rispecchiando nel contempo una stima dei costi per lo svolgimento dei compiti di vigilanza relativi ai CTP, tale commissione fissa dovrebbe essere stabilita a 400 000 EUR. Nel primo anno di attività tale commissione dovrebbe essere applicata su base proporzionale.

(6) È opportuno effettuare una distinzione tra i CTP che iniziano a operare nel primo semestre dell'anno e i CTP che iniziano ad operare nel secondo semestre dell'anno. Per i CTP che iniziano a operare nel primo semestre dell'anno, per quell'anno di attività la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere determinata applicando proporzionalmente la commissione annuale di vigilanza fissa. Nel secondo anno tali CTP dovrebbero pagare l'intero importo della commissione annuale di vigilanza fissa. A partire dal terzo anno tali CTP non dovrebbero più essere soggetti al regime speciale e dovrebbero quindi pagare la regolare commissione annuale di vigilanza. Per i CTP che iniziano ad operare nel secondo semestre dell'anno, per quell'anno di attività la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere determinata applicando proporzionalmente la commissione annuale di vigilanza fissa. Nel secondo e terzo anno tali CTP dovrebbero pagare l'intero importo della commissione annuale di vigilanza fissa. È necessario prorogare il regime speciale per tali CTP fino al terzo anno, dato che è probabile che operino solo per un periodo molto limitato nel corso del primo anno. A partire dal quarto anno tali CTP non dovrebbero più essere soggetti al regime speciale e dovrebbero quindi pagare la regolare commissione annuale di vigilanza.

(7) Per il periodo compreso tra la data di autorizzazione di un CTP e la data in cui il CTP diventa operativo, se tali date sono diverse, il CTP dovrebbe pagare una commissione di vigilanza calcolata applicando proporzionalmente la commissione fissa per l'autorizzazione in modo da coprire i costi sostenuti dall'ESMA per i) vigilare sulle attività preparatorie del CTP durante tale periodo, in particolare al fine di garantire la predisposizione di accordi contrattuali adeguati e interfacce digitali efficaci con i contributori di dati, ii) monitorare e orientare la tempestiva implementazione, da parte del CTP, delle funzionalità di immissione e disponibilità dei dati pertinenti, iii) valutare la preparazione tecnica del CTP e iv) monitorare l'integrazione di tutte le parti interessate e dei loro dati.

(8) Il regime speciale basato su una commissione annuale di vigilanza fissa non dovrebbe applicarsi ai CTP che già offrono servizi di CTP per la stessa classe di attività e che sono selezionati per tale classe di attività per altri cinque anni.

(9) Se almeno un CTP è soggetto al regime speciale basato su una commissione annuale di vigilanza fissa e almeno un altro CTP non è più soggetto a tale regime speciale, la metodologia per il calcolo delle commissioni annuali di vigilanza basata sul fatturato applicabile non può essere utilizzata. È necessario pertanto stabilire una metodologia volta a determinare la commissione annuale di vigilanza per ciascuno dei CTP non più soggetti a tale regime speciale, che dovrebbe tenere conto solo dei costi stimati derivanti dalle attività di vigilanza per tali CTP e del loro fatturato applicabile.

(10) Al fine di garantire che il fatturato applicabile dei DRSP sia calcolato in modo armonizzato, l'ESMA dovrebbe convertire in euro i ricavi dei DRSP espressi in una valuta diversa dall'euro. A tal fine l'ESMA dovrebbe utilizzare il tasso di riferimento ufficiale pubblicato dalla Banca centrale europea.

(11) Nei casi in cui un determinato APA o ARM diventi soggetto alla vigilanza dell'ESMA a seguito della rivalutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione [4], è necessario specificare la metodologia da utilizzare ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui l'APA o l'ARM diventa soggetto alla vigilanza dell'ESMA.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/930,

[4] Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/930

Il regolamento delegato (UE) 2022/930 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ambito di applicazione

Il presente regolamento delegato si applica ai «fornitori di servizi di comunicazione dati» (o «DRSP»), quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36 *bis*), del regolamento (UE) n. 600/2014, che sono soggetti alla vigilanza dell'ESMA.»;

(2) è inserito il seguente articolo 1 *bis*:

«*Articolo 1 bis*

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni addebitate ai DRSP coprono:

a) tutti i costi diretti e indiretti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP da parte dell'ESMA a norma del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 38 *sexdecies* di tale regolamento.»;

(3) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 2*

Commissioni per la presentazione delle domande e per l'autorizzazione

Se un DRSP chiede l'autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati, esso paga:

a) per gli APA e gli ARM, una commissione per la presentazione della domanda di 20 000 EUR per la prima domanda e di 10 000 EUR per ogni successiva domanda di autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati;

b) per gli APA e gli ARM, una commissione per l'autorizzazione di 80 000 EUR per la prima autorizzazione e di 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati;

c) per i CTP, una commissione per l'autorizzazione di 100 000 EUR per la prima autorizzazione e di 50 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati.

Articolo 3

Commissioni annuali di vigilanza per gli APA e gli ARM

1. Agli APA e agli ARM soggetti alla vigilanza dell'ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza.

2. La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per un dato APA o ARM sono calcolate come segue:

a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (*n*) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività degli APA e degli ARM a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;

b) la commissione annuale di vigilanza a carico di un APA o di un ARM per un dato anno (*n*) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva stabilita ai sensi della lettera a) divisa tra tutti gli APA e gli ARM autorizzati nell'anno (*n*) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell'articolo 4.

3. In nessun caso un APA o un ARM autorizzato dall'ESMA versa una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.

Nel caso in cui sia soggetto alla commissione di vigilanza minima per più di un servizio di comunicazione dati, l'APA o l'ARM versa la commissione di vigilanza minima per ciascun servizio fornito.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, e fatto salvo l'articolo 2, la commissione per il primo anno per gli APA e gli ARM è pari all'importo della commissione per l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra l'autorizzazione e la fine dell'anno, diviso per il numero totale di giorni dell'anno in questione. La commissione annuale di vigilanza per il primo anno è quindi calcolata come segue:

$$\text{commissione del DRSP per il primo anno} = \text{commissione per l'autorizzazione} * \text{coefficiente};$$

$$\text{coefficiente} = \frac{\text{numero di giorni di calendario dalla data dell'autorizzazione al 31 dicembre}}{\text{numero di giorni di calendario nell'}\textit{anno}\ (n)}$$

Se è autorizzato nel mese di dicembre, l'APA o l'ARM non paga nessuna commissione di vigilanza per il primo anno.

5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione (*) comporti una deroga alla vigilanza dell'ESMA su un APA o un ARM, la commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui si applica la deroga è calcolata esclusivamente per i cinque mesi dell'anno durante i quali l'ESMA continua a essere l'autorità di vigilanza dell'APA o dell'ARM in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466.

6. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporti la vigilanza dell'ESMA su un APA o un ARM, la commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui la vigilanza dell'ESMA inizia ad applicarsi è calcolata esclusivamente per i sette mesi dell'anno durante i quali l'ESMA è l'autorità di vigilanza dell'APA o dell'ARM in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466.

_____

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione del 17 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj)»;

(4) è inserito il seguente articolo 3 *bis*:

«*Articolo 3 bis*

Commissioni annuali di vigilanza per i CTP

1. Ai CTP soggetti alla vigilanza dell'ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza.

2. La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per ciascun CTP sono calcolate come segue:

a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (*n*) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività dei CTP a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;

b) la commissione annuale di vigilanza a carico di uno specifico CTP per un dato anno (*n*) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva per tutti i CTP calcolata conformemente alla lettera a) divisa tra tutti i CTP autorizzati nell'anno (*n*) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato conformemente all'articolo 4.

3. In deroga al paragrafo 2, se un CTP diventa operativo prima del 1º luglio di un dato anno (*n*), la commissione annuale di vigilanza per tale CTP per gli anni (*n*) e (n + 1) è calcolata come segue:

a) per l'anno (*n*) si applicano i paragrafi 4 e 5;

b) per l'anno (*n* + 1) la commissione annuale di vigilanza è pari a 400 000 EUR.

In deroga al paragrafo 2, se un CTP diventa operativo il 1º luglio o in data successiva di un dato anno (*n*), la commissione annuale di vigilanza per gli anni (*n*), (*n* + 1) e (*n* + 2) è calcolata come segue:

a) per l'anno (*n*) si applicano i paragrafi 4 e 5;

b) per gli anni (*n* + 1) e (*n* + 2) la commissione annuale di vigilanza è pari a 400 000 EUR per ogni anno.

Un CTP è considerato operativo il giorno della concessione dell'autorizzazione da parte dell'ESMA a norma dell'articolo 27 *quinquies* ter del regolamento (UE) n. 600/2014 o il giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 27 *quinquies ter*, paragrafo 4, del medesimo regolamento se l'ESMA concede tale periodo transitorio.

4. La commissione annuale di vigilanza per l'anno (*n*) di cui al paragrafo 3 è pari all'importo della commissione annuale di vigilanza di 400 000 EUR moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra il giorno in cui il CTP diventa operativo e la fine dell'anno (*n*), diviso per il numero totale di giorni dell'anno in questione. La commissione annuale di vigilanza è quindi calcolata come segue:

$$\text{commissione del CTP per l'anno } (n) = 400\,000 \text{ EUR} \times \text{coefficiente;}$$

$$\text{coefficiente} = \frac{\text{numero di giorni di calendario dalla data in cui il CTP diventa operativo al 31 dicembre dell'anno } (n)}{\text{numero di giorni di calendario nell'}\textit{anno}\ (n)}$$

5. Fatto salvo l'articolo 2, se l'ESMA ha concesso a un CTP un periodo transitorio a norma dell'articolo 27 *quinquies ter*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, la commissione annuale di vigilanza per l'anno (*n*) include anche una commissione per i giorni intercorrenti tra il giorno dell'autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo. Tale commissione è pari all'importo della commissione per l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera c), moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra il giorno dell'autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo, diviso per il numero totale di giorni dell'anno (*n*). La commissione è quindi calcolata come segue:

$$\text{commissione del CTP per i giorni intercorrenti tra l'autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo} = \text{commissione per l'autorizzazione} \times \text{coefficiente;}$$

$$\text{coefficiente} = \frac{\text{numero } \textit{di giorni di calendario dalla data in cui il CTP viene autorizzato alla data in cui diventa operativo}}{\text{numero di giorni di calendario nell'}\textit{anno}(n)}$$

6. In deroga al paragrafo 2, se la commissione annuale di vigilanza per almeno un CTP è calcolata conformemente al paragrafo 3 e la commissione annuale di vigilanza per almeno un altro CTP non è calcolata conformemente a tale paragrafo, la commissione annuale di vigilanza per l'altro CTP o per gli altri CTP è calcolata come segue:

a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (*n*) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 per tutti i CTP le cui commissioni annuali di vigilanza non sono calcolate conformemente al paragrafo 3 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;

b) la commissione annuale di vigilanza per uno specifico CTP per un dato anno (*n*) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva per tutti i CTP calcolata conformemente alla lettera a) divisa tra tutti i CTP autorizzati nell'anno (*n*) le cui commissioni annuali di vigilanza non sono calcolate conformemente al paragrafo 3, in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato conformemente all'articolo 4.»;

(5) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere e) ed f) seguenti:

«e) ricavi generati dai servizi di CTP;

f) ricavi generati dai servizi accessori ai servizi di CTP.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fatturato applicabile di un DRSP per un dato anno (*n*) è pari alla somma degli elementi seguenti:

a) i ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM, di APA o di CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell'anno (*n* - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (*n* - 3) e

b) i ricavi applicabili derivanti da servizi accessori, sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell'anno (*n* - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (*n* - 3),

divisa per la somma dei seguenti elementi:

c) il totale dei ricavi di tutti gli ARM, gli APA o i CTP autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM, di APA o di CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell'anno (*n* - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (*n* - 3) e

d) il totale dei ricavi applicabili generati dai servizi accessori di tutti gli ARM, gli APA o i CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell'anno (*n* - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (*n* - 3).»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Se i ricavi di cui al paragrafo 1 sono segnalati in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA converte tali ricavi in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell'euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati i ricavi.

A tal fine l'ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN